



Roma, 25 marzo 2014

Direzione Centrale del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali

p.c. Federazione Lavoratori pubblici
e Funzioni pubbliche
Coordinamento regionale Finanze Veneto
FLPVENETO@libero.it

Prot. 2014/5-U

Oggetto: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ai sensi dell'articolo 55septies, comma 5-ter, del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001

Con nota del 30 settembre 2013 l'organizzazione sindacale FLP - Coordinamento regionale Finanze Veneto ha sollevato la problematica relativa alla documentazione da produrre all'ufficio di appartenenza, al fine di giustificare l'assenza dal servizio per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Stante la rilevanza generale della questione e la concreta possibilità che differenti prassi, adottate a livello regionale, possano determinare disparità di trattamento nell'accesso agli istituti previsti dalla legge e/o dal contratto collettivo di riferimento, lo scrivente Comitato ritiene di dover esprimere il suo parere al riguardo.

L'organizzazione sindacale prende spunto da talune circolari dell'Ufficio Amministrazione del Personale della Direzione regionale del Veneto (in particolare, le note prot. n. 2170 del 25 gennaio 2007, n. 28074 del 21 giugno 2013 e n. 40503 del 12 settembre 2013, cui va aggiunta – anche se successiva alla lettera dell'FLP – l'ulteriore nota del Settore Gestione risorse prot. n. 47957

del 30 ottobre 2013) che, nella sostanza, richiedono che il dipendente produca ulteriore documentazione, oltre all'attestazione di presenza fornita dal medico o dalla struttura dove viene effettuato l'esame.

Nello specifico, viene richiesta una attestazione (se l'esame è svolto presso una struttura privata non convenzionata) circa il fatto che la prestazione non poteva essere effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *“di essere stato informato dalla struttura che la prestazione non poteva essere effettuata al di fuori del proprio orario di lavoro”*, nel caso in cui l'esame sia svolto presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

La norma di riferimento è costituita dall'articolo 55septies, comma 5-ter, del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, come da ultimo modificato dal Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 e che così recita: *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”*.

Mediante l'esplicita utilizzazione del termine “permesso”, la norma rende certamente utilizzabili allo scopo i permessi per particolari motivi personali di cui all'articolo 46, comma 2, del C.C.N.L. Agenzie Fiscali. L'utilizzazione di tali permessi era del resto già stata ampiamente confermata nella prassi (vedasi anche Presidenza del Consiglio dei Ministri, Linea Amica, FAQ sul Pubblico impiego del 27 luglio 2012).

Dal tenore letterale della disposizione normativa si evince poi chiaramente che l'unica documentazione richiesta al dipendente è l'attestazione rilasciata, o trasmessa via mail, dalla struttura (sia essa pubblica, convenzionata o privata) concernente l'effettuazione dell'esame e la presenza del lavoratore presso la struttura, con indicazione del relativo orario. Nulla dice la legge in ordine alla necessità che la prestazione possa o meno essere svolta fuori dall'orario di lavoro del dipendente.

Si osserva al riguardo che, ove il legislatore ha inteso porre un vincolo del genere (ad esempio, per i controlli prenatali di cui all'articolo 14, 1° comma, del D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001) lo ha indicato espressamente. Oltretutto, dalla citata disposizione di legge - disciplinante gli accertamenti per le lavoratrici gestanti - che certamente costituiscono una *species* rispetto al *genus* esami e accertamenti medici in generale, non è ricavabile un principio di ordine generale, proprio per effetto del principio di specialità nel rapporto tra norme.

Pare pertanto allo scrivente Comitato che richiedere ai dipendenti che intendono utilizzare i permessi di cui all'articolo 46, comma 2, del C.C.N.L. ulteriore documentazione, oltre a quanto previsto dell'articolo 55septies, comma 5-ter, del D.Lgs n. 165/2001, costituisca un aggravamento delle condizioni normative privo di una sostanziale giustificazione, tanto più che detti permessi sono rigidamente contingentati entro il limite di 18 ore annuali, per effetto

dell'articolo 71, comma 4, ultimo periodo del Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, come da ultimo modificato dalla legge n. 78 del 3 agosto 2009.

Tale conclusione è supportata dall'Orientamento applicativo ARAN-RAL n. 1435 del 7 agosto 2012 che – sia pure reso per il Comparto Regioni ed Autonomie locali – può trovare precisa applicazione anche per quello delle Agenzie Fiscali. Ai sensi di tale orientamento, che richiama anche le relative circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica (in particolare, la 10/2001), “...devono ritenersi superate le formalità aggiuntive precedentemente richieste, quale proprio la giustificazione che le visite potevano essere effettuate solo in orari coincidenti con quello di lavoro...” dovendosi ritenere “...superate anche alcune indicazioni più rigorose contenute negli orientamenti applicativi già formulati dall'ARAN in materia” e, nel caso di utilizzo di permessi personali, “...sembrerebbe eccessivo richiedere elementi giustificativi che non sono richiesti neppure per le assenze imputabili al regime della malattia”.

Alla luce di tale nuovo orientamento sembra pertanto doversi ritenere superata anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 74997/83788 dell'8 maggio 2001, in quanto ispirata ai precedenti orientamenti dell'ARAN e della Funzione Pubblica, oggi superati in virtù delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

IL PRESIDENTE

Alberta De Sensi¹

¹ Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, D. Lgs n° 39/1993